



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0060/TFNSD-2025-2026  
Registro procedimenti n. 0041/TFNSD/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente  
Paolo Clarizia - Componente  
Andrea Giordano - Componente (Relatore)  
Giuseppe Rotondo - Componente  
Angelo Venturini - Componente  
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 settembre 2025, sul ricorso proposto dalla società CS Colnago ASD contro il Comitato Regionale Lombardia, la Lega Nazionale Dilettanti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché nei confronti delle società USD Pianenghese, ASD Polisportiva Aurora e US Dubino per l'illegittimità del C.U. n. 5 del 24 luglio 2025 emesso dal Comitato Regionale Lombardia, la seguente

### DECISIONE

Viene in decisione il ricorso proposto dalla società CS Colnago ASD, con cui la ricorrente ha chiesto l'annullamento del Comunicato Ufficiale n. 5, emesso il 24 luglio 2025 (stagione sportiva 2025/2026), del CR Lombardia rispetto alla procedura di ripescaggio.

#### Il ricorso introduttivo

La società CS Colnago ASD ha gravato il Comunicato Ufficiale n. 5 del 2025 del CR Lombardia, deducendone l'asserita illegittimità.

La ricorrente ha, segnatamente, fatto valere i vizi di violazione di legge, eccesso di potere e/o incompetenza del gravato Comunicato, contestando l'avvenuto impiego, ai fini del completamento dell'organico, del criterio del miglior quoziente punti/partite.

Ha veicolato i motivi di doglianza che seguono:

- *"Illegittimità del Comunicato Ufficiale n. 5 come impugnato nonché di ogni altro provvedimento annesso, connesso, precedente e successivo relativamente alla procedura di ripescaggio, per violazione di legge ed eccesso di potere e/o incompetenza e per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà degli atti impugnati. Disparità di trattamento ai fini della determinazione del punteggio per il ripescaggio attraverso la determinazione della c.d. "media punti";*
- *"Illegittimità del Comunicato Ufficiale n. 5 come impugnato nonché di ogni altro provvedimento annesso, connesso, precedente e successivo relativamente alla procedura di ripescaggio, per violazione di legge ed eccesso di potere e/o incompetenza e per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà degli atti impugnati. Disparità di trattamento relativamente al quoziente "media punti" rispetto alla mancata uniformità delle partite effettuate durante la stagione sportiva. Mancata indicazione della normativa e dei criteri per la redazione della graduatoria finale".*

Ha, altresì, invocato il proprio interesse all'inserimento nel campionato superiore in sovrannumero, facendo leva sulla rilevanza del merito sportivo conseguito sul campo.

Ha, quindi, concluso chiedendo:

- che venga dichiarata l'illegittimità, nullità e genericità del Comunicato Ufficiale n. 5 e degli atti connessi, siccome emessi in asserita violazione delle disposizioni normative della Federazione di appartenenza;
- che la ricorrente venga, conseguentemente, ammessa in sovrannumero nel relativo campionato di I categoria;
- che, in subordine, vengano annullati il provvedimento di ripescaggio e la graduatoria del 19 giugno 2025, considerando legittima e valida la graduatoria del 12 giugno 2025 e, quindi, disponendo che la società ricorrente venga inserita nella posizione n. 12 della relativa classifica per il completamento degli organici e disponendo il conseguente ripescaggio nel campionato di I categoria della società Colnago.

Le altri parti non si sono costituite.

#### Il decreto monocratico



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'esito dell'apposita istanza con cui la società Colnago ASD ha chiesto al Presidente del Tribunale Federale Nazionale di ordinare al Comitato Regionale Lombardia la sospensione e/o il rinvio dell'inizio del campionato di I categoria fissato per la data del 14 settembre 2025, nonché della Coppa Regione di pari categoria con data 7 settembre 2025, in attesa della decisione sul ricorso introduttivo, è stato emesso il decreto monocratico del 4 settembre 2025 con cui l'istanza è stata respinta, in ragione della manifesta infondatezza delle doglianze e comunque dell'assenza di urgenza.

#### La riunione del giorno 18 settembre 2025

Alla riunione del 18 settembre 2025, sono comparsi:

- la società ricorrente Colnago ASD, con l'Avv. Matteo Sperduti;
- la società USD Pianenghese, con il Dott. Christian Saronni;
- la società ASD Polisportiva Aurora, con l'Avv. Andréo Cesareo e il Presidente Tiziana Falavena.

La Società ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, concludendo come in atti.

Le altre parti si sono rimesse alle valutazioni di questo Tribunale.

#### I motivi della decisione

Il ricorso deve essere respinto.

Difetta, *in apicibus*, l'interesse della parte a ricorrere avverso il Comunicato oggi gravato.

Come lo stesso Comunicato n. 5 testualmente indica, il ripescaggio che la ricorrente contesta è la diretta conseguenza delle graduatorie di merito della categoria; e, nel caso che ne occupa, la graduatoria rilevante è stata emessa il 12 giugno 2025 e, successivamente, rettificata il 19 giugno 2025.

La Società attrice mostra di essere consapevole della circostanza allorché allega che la decisione di ripescaggio si fonderebbe su presupposti errati, rappresentati dalla graduatoria prodotta agli atti, espressamente invocando l'illegittimità di quest'ultima.

Non essendo la lesione riconducibile alla determinazione di ripescaggio ma, piuttosto, alla graduatoria – per come rettificata – che ne integra il logico e giuridico presupposto, l'interesse a ricorrere si appunta sulla graduatoria e non sul Comunicato n. 5, invece gravato dalla parte.

Attesa la pacifica applicazione anche al processo sportivo del criterio di cui all'art. 100 c.p.c., filtro selettivo delle azioni nell'ottica della meritevolezza di tutela (analogamente, nel diritto civile, la clausola di cui all'art. 1322, comma 2, c.c.), il ricorso deve essere respinto per mancanza di un interesse concreto, effettivo e attuale rispetto al Comunicato n. 5.

In ogni caso, le doglianze di parte, per come veicolate, si appalesano sprovviste di giuridico fondamento, ferma la loro dubbia ammissibilità per genericità.

E invero, secondo la ricorrente, l'impiego, ai fini del completamento dell'organico, del criterio del miglior quoziente punti/partite avrebbe determinato l'illegittimità del Comunicato per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza.

Premesso che non è dato riscontrare, nel ricorso di parte, parametri normativi che la resistente avrebbe violato, il criterio del miglior quoziente punti/partite – ben noto alle società tutte a far data dal Comunicato del 7 novembre 2024 – non confligge con le disposizioni federali, si giustifica alla luce della peculiare composizione dei gironi nel campionato per cui è causa ed è lungi dal dare luogo a un – non meglio definito – eccesso di potere.

Ammesso che tale ultimo vizio possa avere cittadinanza nel perimetro del processo sportivo, la resistente ha fatto rituale impiego della discrezionalità che le compete nella *subiecta materia*.

Men che meno possono ravvisarsi, nell'impugnato Comunicato, vizi di incompetenza, invero neanche individuati dalla società ricorrente, che, anche *in parte qua*, si è limitata a generiche allegazioni.

Le domande di parte meritano, in definitiva, di essere respinte.

Nulla per le spese attesa la mancata costituzione delle parti resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 settembre 2025.

IL RELATORE  
Andrea Giordano

IL PRESIDENTE  
Roberto Proietti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato in data 29 settembre 2025

IL SEGRETARIO  
Marco Lai